


Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2015)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	3
Minori entrate erariali	3
Minori spese	2
Spese misure ambientali	8
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	15
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	33

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2015.

Alla data del 31 dicembre 2015, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2015, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 10 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 7 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 20 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2015



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori dove si concentra il maggior numero di procedure nuove sono l'“Ambiente”, con 4 procedure, cui segue “Agricoltura” con 2 procedure. Vengono, quindi, i settori “Affari economici e finanziari”, “Affari interni”, “Lavoro e affari sociali” e infine “Trasporti” con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

Si precisa che:

1) la procedura n. 2015/0440 “Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi”, aperta con messa in mora nel semestre di riferimento e precisamente il 28 settembre 2015, è transitata all'ulteriore stadio del “parere motivato” nello stesso semestre, precisamente il 17 dicembre 2015;

2) la procedura 2015/0305 è stata aperta nel semestre di riferimento, precisamente il 23 luglio 2015 nel quale è stata emessa una “messa in mora” e, sempre nello stesso semestre, precisamente il 17 dicembre 2015, è transitata all'ulteriore stadio del “parere motivato”.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 258 TFUE, nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	PM	No
Affari interni 2015/2203	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali	MM	No
Agricoltura 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MM	No
Agricoltura 2015/0306	Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele	MM	No
Ambiente 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No
Ambiente 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No
Ambiente 2015/0439	Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione	MM	No
Ambiente 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	MM	No
Lavoro e affari sociali 2015/0305	Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	PM	No
Trasporti 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2015

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 7. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 2 procedure sono transitate alla fase di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato dell'iter procedurale pre-contenzioso, l'una muovendo dalla fase di messa in mora e l'altra da quella di messa in mora complementare;
- una procedura è passata dalla fase di parere motivato a quella del primo ricorso, ai sensi dell'art. 258 TFUE, di fronte alla Corte di Giustizia UE;
- 2 procedure sono transitate dalla fase del primo ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE, al pronunciamento della Corte stessa su tale ricorso, con sentenza;
- una procedura è transitata, dopo la prima sentenza della Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 258 TFUE, alla messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 6 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2013/2092 "Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia". Al riguardo, la Commissione lamenta la mancata corresponsione al bilancio dello Stato italiano, da parte delle imprese lattiere italiane, di "prelievi supplementari" per l'importo di € 1.343 milioni, da esse dovuti a causa degli sforamenti dei massimali di produzione lattiera ("quote latte") assegnati nell'ambito di più campagne lattiere, come dal combinato disposto del Reg.to 1234/2007 e 595/2004. Il recupero di tale somma all'entrata del bilancio dello Stato determinerebbe, di per sé, un incremento delle pubbliche entrate, che rischia tuttavia di essere ridimensionato qualora, per le lentezze e difficoltà del recupero stesso, quest'ultimo non fosse completato prima di un'eventuale sentenza della Corte UE ex art. 260 TFUE, recante sanzioni pecuniarie a carico della Repubblica italiana;
- la procedura n. 2007/2195 "Emergenza rifiuti in Campania". Con la seconda sentenza della Corte UE in relazione a tale procedura, sono state comminate penetranti sanzioni pecuniarie allo Stato italiano, con relativo aggravamento degli oneri della finanza pubblica. Precisamente, sono state comminate:
 - a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
 - b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza stessa (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria, in Campania, per ciascuna categoria di impianti ("discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici")

In termini di impatto finanziario sulla finanza pubblica, si evidenzia che, a tali gravose sanzioni, si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”. Con tale procedura, le Autorità europee hanno lamentato la mancata adozione, da parte dell'Italia, delle misure richieste per regolarizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue in 35 Comuni italiani, imposte dalle prescrizioni di cui alla Direttiva 91/271/CE.

Si ipotizza che l'attuazione delle misure sopra indicate comporterà un significativo aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha affermato per la seconda volta, con sentenza ai sensi dell'art. 260 TFUE, che l'Italia non ha ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti di Stato erogati, in favore delle imprese site in Venezia e Chioggia, in base alle Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Tale seconda sentenza, emessa nel periodo di riferimento della presente Relazione, ha comminato all'Italia gravose sanzioni pecuniarie e, precisamente: 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln; 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, a decorrere dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto;

- la procedura n. 2008/2164 “Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”. Con tale procedura, la Commissione ha rilevato che la riduzione delle accise sulle benzine e sul gasolio per motori, applicata nella Regione Friuli Venezia Giulia, è incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, la quale non ammetterebbe che, all'interno di uno stesso Stato UE, le accise venissero decurtate o eliminate solo in un ambito territorialmente limitato. Il superamento di tale procedura produrrà effetti finanziari sul bilancio della Regione Friuli Venezia - Giulia;

- la procedura n. 2013/4199 “Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE”. Con tale procedura, la Commissione ha rilevato la non conformità, all'art. 157 TFUE in combinato disposto con gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE, i quali nel complesso affermano il principio della parità tra uomini e donne per quanto attiene la “retribuzione”, della normativa italiana di cui all'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/2011, n. 214. Dette norme nazionali, infatti, introducono una discriminazione retributiva in favore delle donne lavoratrici, laddove queste ultime possono accedere alla pensione c.d. “anticipata” con il pagamento di contributi per 41 anni e 3 mesi, mentre gli uomini lavoratori, allo stesso fine, sono tenuti al pagamento di contributi per 42 anni e 3 mesi.

Ove lo Stato italiano si adegua alle richieste della Commissione, equiparando i requisiti contributivi richiesti alle donne, ai fini della pensione suddetta, a quelli imposti agli uomini per lo stesso scopo, si potrebbe determinare una riduzione della spesa pubblica, grazie ad un più tardivo pensionamento “anticipato” delle lavoratrici.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Agricoltura</i> 2013/2092	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì
<i>Ambiente</i> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260	Sì
<i>Ambiente</i> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MM ex 260	Sì
<i>Concorrenza e Aiuti di Stato</i> 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260	Sì
<i>Fiscalità e Dogane</i> 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì
<i>Giustizia</i> 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2015

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2015, la Commissione europea ha archiviato 20 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- la procedura n. 2013/2027 "Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale". Con l'art. 7 della "Legge europea 2013 bis" ed il conseguente Regolamento attuativo, lo Stato italiano – come richiesto dalla Commissione ai fini dell'archiviazione della presente procedura – ha esteso anche ai soggetti non residenti in Italia, i quali producono in tale Stato UE almeno il 75% del loro reddito complessivo (c.d. "condizione Schumacher"), gli sgravi per tutti i carichi familiari previsti dagli artt. 1 – 23 del D.P.R. 917/86. Ciò produrrà, per l'avvenire, una perdita del gettito IRPEF pari, in media, a € 5 milioni annui. Parimenti, gli stessi soggetti sono stati, anch'essi, ammessi a godere del regime fiscale di favore c.d. "de minimis" (ove presentino i requisiti all'uopo prescritti), il che produrrà una riduzione delle entrate fiscali pari a circa € 5 milioni nel 2016 e a circa € 5 milioni nel 2017;
- la procedura n. 2010/2124 "Lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (cd. caso "sui precari della scuola)". Con la Legge 13 Luglio 2015, n. 207, lo Stato italiano - come richiesto dalla Commissione ai fini dell'archiviazione della presente procedura - ha disposto l'assunzione "in ruolo" di larga parte del personale precario occupato nelle Scuole. In conseguenza di tale "stabilizzazione" del rapporto di lavoro, detti soggetti hanno acquisito i diritti economici propri della loro nuova posizione, in particolare quelli relativi al pagamento delle ferie e agli incrementi stipendiali connessi agli scatti di anzianità. Pertanto si verificherà, in avvenire, un aumento della pubblica spesa.

Si precisa che le procedure n.ri 2015/0303 e 2015/0304 sono state aperte nel corso del semestre di riferimento della presente Relazione, precisamente il 23 luglio 2015 e, in seguito, sono state archiviate nel corso del medesimo semestre, rispettivamente il 26 novembre 2015 e l'11 dicembre 2015.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2015

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Giustizia</i> 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	No
<i>Trasporti</i> 2015/2008	Mancato recepimento della Direttiva 2013/38/UE del 12/08/2013 sul controllo delle navi nello Stato di approdo	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2015/0144	Mancato recepimento della Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	No
<i>Salute</i> 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	No
<i>Energia</i> 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	No
<i>Salute</i> 2015/0065	Mancato recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti	No
<i>Salute</i> 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	No
<i>Energia</i> 2015/4014	Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - Attuazione della Direttiva 2009/119/CE	No
<i>Trasporti</i> 2013/2258	Diritti dei passeggeri nel trasporto in mare	No
<i>Trasporti</i> 2008/2097	Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	No
<i>Ambiente</i> 2009/2086	Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Direttiva VIA)	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	Sì
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2010/2124	Lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (cd. caso sui precari della scuola)	Sì

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2014/2123	Non corretto recepimento della Direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2014/4139	Agenti di brevetto - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - condizioni di residenza	No
<i>Trasporti</i> 2015/0303	Mancato recepimento della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) - RECAST ferroviaria	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2015/0304	Mancato recepimento della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione).	No
Trasporti 2014/0464	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del 21 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.	No
Pesca 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo. Piano di gestione per l'uso di attrezzi da pesca (sciabiche da natante e draghe). - Non corretta attuazione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	No

1.4.4. Procedure concluse con irrogazione di sanzioni pecuniarie e procedure prossime all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si considersi che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210)

per i medesimi coefficienti di “gravità” e di “dissuasività” utilizzati nel calcolo della “penale”. A differenza di quest’ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di “durata”.

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, in quanto commisurato all’efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall’esposizione che precede, l’inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l’irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E’ pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l’adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell’Unione, in quanto l’irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l’attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l’attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell’erario pubblico all’attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un’attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell’Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all’adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell’attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all’iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell’Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, sono state oggetto di secondo pronunciamento da parte della stessa o ne sono prossime:

- la procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Tale onere si aggiunge al pregresso stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2008, come dall'art. 17 del DL 23 maggio 2008, n. 90;

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”.

Circa tale procedura, si precisa che la stessa è pervenuta al passaggio della “messa in mora” ai sensi dell'art. 260 TFUE, emessa in data 10 dicembre 2015. Quindi, la Commissione europea si trova in grado, sotto il profilo giuridico, di ricorrere in ogni momento alla Corte di Giustizia UE, per chiedere alla medesima di condannare lo Stato membro al pagamento delle sanzioni pecuniarie del caso.

Tuttavia, ad oggi, la Commissione non ha ancora assunto, nemmeno ad un livello informale, la Decisione di adire con ricorso la Corte UE.

Con la presente procedura, le Autorità europee hanno chiesto all'Italia che tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue – in tutto 35 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale - vengano messe a norma;

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”. Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:
 - 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui verranno detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
 - 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;
- la procedura n. 2015/2067 “Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11”. Tale procedura è pervenuta allo stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria “Moby” e di circa € 904.835,59 l'impresa “Vincenzo Onorato”. Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;
- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l'86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con prima sentenza, ha chiesto il recupero. Atteso che una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia e, precisamente: 1) di una sanzione forfettaria di € 20 mln; 2) di una “penale” pari ad € 160.000,00 per ogni giorno intercorrente da quello della stessa eventuale sentenza di condanna, a quello in cui il recupero degli aiuti legittimi verrà pienamente attuato;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Si precisa che la Corte UE, nella sentenza di condanna definitiva dell’Italia al pagamento delle presenti sanzioni (17/09/2015), ricordava come, al momento, lo Stato italiano dovesse ancora recuperare “aiuti” per la somma di circa € 31 mln in linea capitale e come gli interessi, su tale somma, ammontassero ad un importo superiore alla stessa;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;
- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”. La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale sono state comminate:
 - 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
 - 2) una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 e di Euro 6.252.000,00. In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l’ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;
- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”. La procedura è ferma alla fase della messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già alla fine del 1° semestre 2014 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.